



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot. 8837

Montereale, li 04/08/2017

OGGETTO: Ordinanza di divieto accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

VISTA la nota del 22/06/2017, Prot.7464/2017, a firma del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Legge 21 novembre 2000, n.353. Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - anno 2017. Raccomandazioni";

VISTA la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot.7778 del 03/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017";

VISTA la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot.8106 del 14/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017";

CONSIDERATO:

-l'assenza di precipitazione a carattere piovoso durante tutta la stagione estiva 2017 e la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;

-che nel periodo estivo ed in concomitanza con le festività patronali delle varie frazioni è consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi pirotecnici, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici che, date le condizioni climatiche di siccità, potrebbero incidere sulla sicurezza ed in particolar modo dar luogo ad incendi fuori e dentro i centri abitati;

VERIFICATO che tale condotta potrebbe incidere sulla sicurezza dei cittadini e comportare grave pericolo per il patrimonio ambientale ed edilizio, causando pericoli e danni irreversibili;

VISTO il T.U.L.P.S.;

ORDINA

-il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, lanterne cinesi, ecc;

-la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti;

-al comando polizia municipale, al comando stazione carabinieri forestali e al comando stazione carabinieri è demandato di far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

DISPONE

-che il presente provvedimento venga affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza;

-che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila ed al Centro Operativo Regionale presso la Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dalla normativa vigente.

Fg

Il Sindaco
Massimiliano Giorgi

Codice fiscale e P.I. 00096510664

<http://www.comune.montereale.it>

E-mail- comune@montereale.it

ordinanza divieto fuochi d'artificio.doc